

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1798 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 2015**

recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 410, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle versioni in lingua bulgara, estone, inglese, francese, lettone, lituana, maltese e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione ⁽²⁾ è stato rilevato un errore nel titolo.
- (2) Nelle versioni in lingua greca, inglese, francese, italiana, lettone, ungherese e maltese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è stato rilevato un errore all'articolo 1, lettera c).
- (3) Nelle versioni in lingua estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, ungherese, polacca, rumena, finlandese e svedese, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, all'articolo 15, paragrafo 1, la struttura della frase è errata.
- (4) Nelle versioni in lingua inglese, francese, lettone e maltese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è stato rilevato un errore all'articolo 16, paragrafo 3.
- (5) Nelle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), la struttura della frase è errata.
- (6) In tutte le versioni linguistiche, l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 contiene erroneamente una lettera c) che dovrebbe essere un paragrafo distinto del medesimo articolo. È opportuno rettificare il testo al fine di precisare che i dati effettivamente significativi non devono essere forniti in tutti i casi per ogni singolo prestito e che, in determinate circostanze, può essere considerato sufficiente fornire i dati effettivamente significativi su base aggregata.
- (7) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 625/2014.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti originari di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione.
- (9) L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti originari di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GUL 174 del 13.6.2014, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è così rettificato:

- 1) (riguarda soltanto le versioni in lingua bulgara, estone, inglese, francese, lettone, lituana, ungherese e maltese);
- 2) all'articolo 1, lettera c), l'espressione «lettere di crediti» è sostituita dall'espressione «lettere di credito»;
- 3) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In mancanza di informazioni sulle specifiche esposizioni da cartolarizzare, in particolare nei casi in cui le esposizioni si accumulano prima della loro cartolarizzazione o possono essere sostituite in una cartolarizzazione rotativa esistente, si considera che l'ente rispetti gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ognuna delle sue posizioni verso la cartolarizzazione sulla base dei criteri di ammissibilità pertinenti per tali esposizioni.»

- 4) (riguarda soltanto le versioni in lingua inglese, francese, lettone e maltese);
- 5) all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quale delle modalità di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d) o e), del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata applicata per mantenere l'interesse economico netto;»

- 6) l'articolo 23 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione.»

- b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal seguente nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis. I dati effettivamente significativi sulle singole esposizioni sottostanti sono di norma forniti per ogni singolo prestito, sebbene in alcuni casi possano essere sufficienti dati forniti su base aggregata. Per valutare se i dati forniti su base aggregata sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità del portafoglio sottostante e se la gestione delle esposizioni del portafoglio è basata sul portafoglio stesso o su ogni singolo prestito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER